

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378 - 7028

L 297

31° anno

31 ottobre 1988

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3322/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono . . . . .** 1
- 

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

88/540/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono . . . . .** 8

1

---

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

---

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

---

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/88 DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1988

relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità e alcuni Stati membri hanno firmato la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono il 22 marzo 1985;

considerando che è accertato che le emissioni continue di taluni clorofluorocarburi e halon ai livelli attuali possono causare un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE <sup>(3)</sup> e 82/795/CEE <sup>(4)</sup> prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un protocollo addizionale alla convenzione, il protocollo di Montreal, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; che questo protocollo è stato firmato dalla Comunità e da alcuni Stati membri;

considerando che, date le sue responsabilità in materia ambientale e commerciale, la Comunità ha approvato, con la

decisione 88/540/CEE <sup>(5)</sup>, la convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal;

considerando che è necessario avviare un'azione a livello comunitario per ottemperare agli obblighi derivanti dalla convenzione e dal protocollo, in particolare l'obbligo di controllare la produzione e il consumo di taluni clorofluorocarburi e halon nella Comunità;

considerando che, conformemente all'articolo 130 T del trattato, l'adozione di tale azione comunitaria non deve impedire ai singoli Stati membri di mantenere o di prendere provvedimenti, che siano compatibili con il trattato, per una protezione ancora maggiore dell'ambiente;

considerando che, data la struttura del mercato di taluni clorofluorocarburi e halon, è opportuno controllare il consumo di tali sostanze, esercitando un controllo dell'offerta piuttosto che della domanda; che l'offerta può essere controllata limitando le vendite e l'uso da parte dei produttori nella Comunità e limitando le importazioni;

considerando che è necessario esaminare costantemente l'evoluzione del mercato dei clorofluorocarburi e halon, in particolare per quanto riguarda forniture sufficienti per le utilizzazioni essenziali, e i progressi compiuti nello sviluppo di adeguate sostanze sostitutive;

considerando che il protocollo stabilisce inoltre che devono essere imposte talune restrizioni al commercio con gli Stati che non sono parti del protocollo e richiede che siano comunicati taluni dati;

considerando che possono essere necessarie ulteriori misure comunitarie per ottemperare agli obblighi della Comunità derivanti dal protocollo, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo e l'assistenza tecnica;

considerando che le riduzioni della produzione e del consumo previste per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 e per ciascun periodo successivo di dodici mesi saranno riesaminate alla luce di eventuali decisioni delle parti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del protocollo,

<sup>(1)</sup> Gu n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 46.

<sup>(2)</sup> Gu n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Gu n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

<sup>(4)</sup> Gu n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

<sup>(5)</sup> Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento si applica all'importazione, all'esportazione, alla produzione e al consumo dei clorofluorocarburi e halon di cui all'allegato I.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Nel presente regolamento:

- per «protocollo» si intende il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- per «clorofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nel gruppo I dell'allegato I;
- per «halon» si intendono le sostanze elencate nel gruppo II dell'allegato I;
- per «produttore» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce clorofluorocarburi o halon nella Comunità;
- per «impresa» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che produce o utilizza clorofluorocarburi o halon nella Comunità a fini industriali o commerciali ovvero che importa tali sostanze nella Comunità o le esporta da essa a fini industriali e commerciali;
- per «potenziale di riduzione dell'ozono» si intende il valore riportato nell'allegato I, colonna finale, che rappresenta l'effetto potenziale di ciascuna sostanza sullo strato di ozono;
- per «livello calcolato» si intende un quantitativo stabilito moltiplicando il quantitativo di ciascuna sostanza per il potenziale di riduzione dell'ozono di quella sostanza specificato nell'allegato I e sommando, per ciascun gruppo di sostanze indicate nell'allegato I separatamente, i valori ottenuti;
- per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento totale o parziale del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, fra parti contraenti del protocollo o all'interno di uno Stato membro, per raggiungere l'efficienza economica o far fronte a carenze di forniture previste in seguito alla chiusura di impianti.

#### PARTE I

##### Regime d'importazione

#### Articolo 3

1. L'importazione nella Comunità di clorofluorocarburi e di halon originari di paesi terzi è soggetta a limitazioni quantitative.

2. A tal fine la Comunità apre i contingenti indicati nell'allegato II che sono applicabili a decorrere dalle date ivi stabilite.

3. La Commissione può modificare i contingenti indicati nell'allegato II in conformità della procedura prevista all'articolo 10.

#### Articolo 4

1. Con effetto dal 1° gennaio 1990 è vietata l'importazione nella Comunità di clorofluorocarburi e halon originari di paesi terzi che non sono parti del protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, l'importazione nella Comunità di clorofluorocarburi e halon originari di un paese terzo che non è parte del protocollo può essere consentita dalla Commissione qualora in una riunione delle parti del protocollo sia stato stabilito che il paese in questione ottempera pienamente agli articoli 2 e 4 del protocollo e a tal fine ha presentato una documentazione come specificato nell'articolo 7 del protocollo. La Commissione agisce conformemente alla procedura prevista all'articolo 10.

#### Articolo 5

1. Fatta salva la decisione di cui al paragrafo 2, l'importazione nella Comunità di prodotti originari di paesi terzi che non sono parti del protocollo, e contenenti clorofluorocarburi o halon, è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio adotta prima di tale data l'elenco di questi prodotti in base all'elenco compilato dalle parti del protocollo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

#### Articolo 6

In base alla decisione delle parti del protocollo, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le norme applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari di paesi terzi che non sono parti del protocollo, e fabbricati con clorofluorocarburi o halon, ma non contenenti tali sostanze. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

#### Articolo 7

1. L'immissione in libera circolazione nella Comunità di clorofluorocarburi o halon cui si applicano i contingenti di cui all'articolo 3 è soggetta alla presentazione di una licenza di importazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro in cui i clorofluorocarburi o halon devono

essere immessi in libera circolazione nella Comunità. Detta licenza viene rilasciata in conformità dei contingenti assegnati agli importatori dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10.

2. Nella domanda di licenza devono essere indicati:

- a) il nome e l'indirizzo dell'importatore;
- b) la descrizione di ciascuna sostanza, precisando:
  - la designazione commerciale,
  - la voce della nomenclatura combinata,
  - il paese d'origine,
  - il paese da cui la sostanza è importata;
- c) una dichiarazione della quantità di ciascuna sostanza da importare, espressa in tonnellate metriche;
- d) il luogo e la data della proposta importazione, se conosciuti.

razionalizzazione industriale tra parti del protocollo o per soddisfare fondamentali esigenze interne di Stati che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 5 del protocollo, purché i livelli calcolati di produzione rispettivamente di clorofluorocarburi e di halon dello Stato membro interessato non superino i livelli permessi dall'articolo 2 del protocollo per i periodi in questione.

In caso di autorizzazione per razionalizzazione industriale è altresì necessario l'accordo della competente autorità dello Stato membro in cui si intende ridurre la produzione.

4. Un produttore può superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per fini di razionalizzazione industriale all'interno dello Stato membro nel cui territorio si trova la sua sede, purché in tal modo non si trasgredisca agli obblighi derivanti a tale Stato membro dal protocollo. La competente autorità dello Stato membro e la Commissione vengono preliminarmente informati.

## PARTE II

### Articolo 8

#### Controllo della produzione

1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascun produttore deve garantire che:

- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato della sua produzione nel 1986;
- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi l'80 % del livello calcolato dalla sua produzione nel 1986;
- il livello calcolato della sua produzione di clorofluorocarburi nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il 50 % del livello calcolato della sua produzione nel 1986.

2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, ciascun produttore deve garantire che il livello calcolato della sua produzione di halon nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi non superi il livello calcolato della sua produzione di halon nel 1986.

3. Un produttore può essere autorizzato dalla Commissione, d'accordo con la competente autorità dello Stato membro in cui si trova la sua sede, a superare i livelli calcolati di produzione specificati nei paragrafi 1 e 2 per fini di

### Articolo 9

#### Controllo del consumo tramite il controllo dell'offerta nella Comunità

1. Ciascun produttore garantisce che il quantitativo di clorofluorocarburi che immette sul mercato o utilizza per proprio conto all'interno della Comunità, proveniente dai quantitativi di sua produzione, non superi:

- nel periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990 e in ciascuno dei successivi periodi di dodici mesi il livello calcolato del quantitativo che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nella Comunità nel 1986;
- nel periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994 e in ciascuno dei successivi periodi di dodici mesi, l'80 % del livello calcolato del quantitativo che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986;
- nel periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 e in ciascuno dei successivi periodi di dodici mesi, il 50 % del livello calcolato del quantitativo che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto nel 1986.

2. Ciascun produttore garantisce che il quantitativo di halon che immette sul mercato o utilizza per proprio conto all'interno della Comunità prelevandolo dai quantitativi da esso prodotti nel periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, e in ciascuno dei successivi periodi di dodici mesi, non superi il livello calcolato del quantitativo che ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto all'interno della Comunità nel 1986.

3. Le importazioni consentite conformemente alla parte I del presente regolamento sono supplementari rispetto ai quantitativi che i produttori possono immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto in conformità del presente articolo.

4. I quantitativi risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere aumentati dalla Commissione qualora le importazioni di clorofluorocarburi o halon nella Comunità, in ciascun periodo di dodici mesi cui si applicano i paragrafi 1 e 2, siano inferiori ai relativi limiti quantitativi previsti nell'allegato II.

La Commissione decide in conformità della procedura prevista all'articolo 10.

5. Ogni produttore che abbia il diritto di immettere sul mercato o utilizzare quantitativi può trasferire a qualsiasi altro produttore all'interno della Comunità il proprio diritto per tutto il quantitativo, o parte di esso, stabilito conformemente al presente articolo. Il produttore che acquisisce tale diritto ne dà immediata notifica alla Commissione. Un trasferimento del diritto all'immissione sul mercato o all'utilizzazione non implica un diritto supplementare alla produzione.

### PARTE III

#### Gestione, comunicazione dei dati e disposizioni finali

##### Articolo 10

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione. Il parere deve essere approvato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato è attribuita la ponderazione indicata in tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta provvedimenti che si applicano immediatamente. Tuttavia, se essi non sono conformi al parere del comitato, la Commissione li comunica senza indugio al Consiglio. In tale caso la Commissione può rinviare l'applicazione dei provvedimenti adottati per un periodo non superiore a un mese dalla data di tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

##### Articolo 11

#### Comunicazioni di dati

1. Ciascun produttore, importatore ed esportatore di clorofluorocarburi e halon comunica alla Commissione, inviandone copia alla competente autorità dello Stato membro in questione, entro il 31 agosto ed il 28 febbraio di ogni anno, i dati concernenti:

- la produzione,
- i quantitativi immessi sul mercato o utilizzati dal produttore per proprio conto all'interno della Comunità,
- le importazioni nella Comunità,
- le esportazioni dalla Comunità, suddivise per paesi parti e paesi non parti del protocollo di Montreal,
- le scorte,
- i quantitativi distrutti con tecnologie approvate dalle parti del protocollo,

per ciascuno dei clorofluorocarburi e halon di cui all'allegato I, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989 e per ciascun successivo periodo di sei mesi.

2. Ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha prodotto, importato o esportato clorofluorocarburi o halon nel 1986 comunica alla Commissione entro il 30 novembre 1988 i dati di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tale anno.

3. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1, ultimo trattino devono pervenire per la prima volta alla Commissione il 31 agosto o il 28 febbraio, secondo i casi, successivo alla data in cui avrà luogo l'approvazione.

4. La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza dei dati comunicati.

##### Articolo 12

#### Ispezione

1. Nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi, dalle autorità competenti degli Stati membri e dalle imprese.

2. Quando invia una richiesta d'informazione ad una impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente una copia all'autorità competente dello Stato membro in cui tale impresa ha la sede, corredandola di una dichiarazione relativa alla motivazione di tale richiesta.

3. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie a norma del presente regolamento.

4. Se così convenuto dalla Commissione e dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l'indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari di tale autorità nello svolgimento dei loro compiti.

5. La Commissione adotta le misure opportune per garantire la riservatezza delle informazioni ottenute conformemente al presente articolo.

*Articolo 13*

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri prendono le opportune misure legali o amministrative.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

V. PAPANDREOU

## ALLEGATO I

## Sostanze contemplate dal regolamento

Il regolamento si applica alle sostanze elencate nel presente allegato, isolate o in miscela; esso non si applica alle sostanze che entrano nella composizione di un prodotto manufatto diverso dal contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio della sostanza inclusa nell'elenco.

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono <sup>(1)</sup>
Gruppo I	CFCl <sub>3</sub> (CFC 11)	1,0
	CF <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> (CFC 12)	1,0
	C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> (CFC 113)	0,8
	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> (CFC 114)	1,0
	C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF <sub>2</sub> BrCl (halon 1211)	3,0
	CF <sub>3</sub> Br (halon 1301)	10,0
	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Br <sub>2</sub> (halon 2402)	6,0 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Questi valori del potenziale dello strato di ozono sono valori stimati basati sulle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente.

<sup>(2)</sup> Dati provvisori in attesa della decisione delle parti firmatarie del protocollo.

## ALLEGATO II

## Limiti quantitativi per le importazioni provenienti da paesi terzi

Descrizione <sup>(2)</sup>	Unità	Per periodi di 12 mesi dall'1. 7. 1989 al 30. 6. 1993	Per periodi di 12 mesi dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1998	Per periodi di 12 mesi dall'1. 7. 1998
Gruppo I dell'allegato I (CFC)	Tonnellate ponderate <sup>(1)</sup>	2 321 (a)	1 857 (b)	1 161 (c)
Gruppo II dell'allegato I (halon)	Tonnellate ponderate <sup>(1)</sup>	Per periodi di 12 mesi dall' 1. 1. 1992 700 (a)		

(a) Pari alle importazioni del 1986.

(b) Pari alle importazioni del 1986 meno il 20%.

(c) Pari alle importazioni del 1986 meno il 50%.

<sup>(1)</sup> Ponderate con i potenziali di riduzione dell'ozono specificati nell'allegato I. Ciò è equivalente ai livelli calcolati menzionati nel regolamento.

<sup>(2)</sup> I codici e la designazione delle merci della nomenclatura combinata (NC) sono indicati nell'allegato III.

## ALLEGATO III

Codici e designazione delle merci della nomenclatura comune per le sostanze di cui agli allegati I e II

Codice NC	Designazione delle merci
2903 40 10	— — — Triclorofluorometano
2903 40 20	— — — Diclorodifluorometano
2903 40 30	— — — Triclorotrifluoroetano
2903 40 40	— — — Diclorotetrafluorometano
2903 40 50	— — — Cloropentafluorometano
2903 40 70	— — — Bromotrifluorometano
2903 40 80	— — — Dibromotetrafluoroetano
2903 40 91	— — — Bromoclorodifluorometano
ex 3823 90 96	Miscugli contenenti prodotti dei codici NC 2903 40 10, 2903 40 20, 2903 40 30, 2903 40 40 o 2903 40 50
ex 3823 90 97	Miscugli contenenti prodotti dei codici NC 2903 40 70, 2903 40 80, 2903 40 91 o 3823 90 96



## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 ottobre 1988

relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono

(88/540/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità e alcuni Stati membri hanno firmato il 22 marzo 1985 la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono;

considerando che è accertato che le emissioni continue di taluni clorofluorocarburi e halon ai livelli attuali possono causare un grave danno allo strato di ozono; che è internazionalmente riconosciuta la necessità di ridurre in modo significativo sia la produzione sia il consumo di tali sostanze; che le decisioni 80/372/CEE <sup>(3)</sup> e 82/795/CEE <sup>(4)</sup> prevedono controlli che sono di effetto limitato e riguardano soltanto due di tali sostanze (CFC 11 e CFC 12);

considerando che è stato negoziato e adottato il 16 settembre 1987 un protocollo addizionale alla convenzione, il proto-

collo di Montreal, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono; che questo protocollo è stato firmato dalla Comunità e da alcuni Stati membri;

considerando che è necessario per la protezione, la promozione e il miglioramento dell'ambiente attuare la convenzione di Vienna e il protocollo di Montreal, che è basato sul principio dell'azione preventiva per evitare un ulteriore deterioramento dello strato di ozono e su dati scientifici e tecnici disponibili alla data della sua adozione;

considerando che la Comunità deve approvare detta convenzione e detto protocollo;

considerando che, in particolare, è necessario che la Comunità diventi parte contraente del protocollo, poiché talune disposizioni di questo possono essere attuate soltanto se la Comunità e tutti gli Stati membri diventano parti contraenti;

considerando che è necessario, per ottemperare adeguatamente a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione e dal protocollo, che tutti gli Stati membri diventino parti contraenti;

considerando inoltre che talune disposizioni del protocollo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 8, si applicheranno nella Comunità soltanto se tutti gli Stati membri diventano parti contraenti del protocollo;

considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero concludere il più rapidamente possibile le proprie procedure per l'adesione o la ratifica della convenzione e del protocollo, al fine di consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, degli strumenti di approvazione, accettazione, ratifica o adesione da parte della Comunità e degli Stati membri,

<sup>(1)</sup> Gu n. C 187 del 18. 7. 1988, pag. 46.

<sup>(2)</sup> Gu n. 208 dell'8. 8. 1988, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Gu n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

<sup>(4)</sup> Gu n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono approvati a nome della Comunità la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e il protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono.

I testi della convenzione e del protocollo figurano nell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio deposita gli atti di approvazione della convenzione di Vienna e del protocollo di Montreal a nome della Comunità presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità del combinato disposto dell'articolo 13 della convenzione di Vienna e degli articoli 14 e 16 del protocollo di Montreal.

Il presidente deposita allo stesso tempo la dichiarazione sulle competenze che figura nell'allegato II della presente decisione, in conformità del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione di Vienna e dell'articolo 14 del protocollo di Montreal.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto prendono al più tardi il 31 ottobre 1988 le misure necessarie per consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla convenzione di Vienna da parte della Comunità e degli Stati membri.

Gli Stati membri informano al più presto la Commissione della loro decisione di adesione o ratifica, secondo il caso, o della data prevista di conclusione delle procedure. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione fissa una data per il simultaneo deposito degli strumenti, che dovrà in ogni caso essere anteriore al 1° gennaio 1989.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per consentire il deposito, per quanto possibile simultaneo, anteriormente al 1° gennaio 1989, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo di Montreal da parte della Comunità e degli Stati membri.

Gli Stati membri informano la Commissione, anteriormente al 1° novembre 1988, della decisione di ratifica o della data prevista di conclusione delle procedure di ratifica. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione fissa la data del simultaneo deposito degli strumenti, che dovrà in ogni caso essere anteriore al 1° gennaio 1989.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 ottobre 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

V. PAPANDREOU

## ALLEGATO I

## CONVENZIONE DI VIENNA PER LA PROTEZIONE DELLO STRATO DI OZONO

## PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

CONSAPEVOLI dell'incidenza nefasta che potrebbe avere sulla salute umana e sull'ambiente qualsiasi modificazione dello strato di ozono,

RICORDANDO le disposizioni pertinenti della dichiarazione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, in particolare il principio 21, nel quale si stabilisce che conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, «gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo proprie politiche ambientali e sono tenuti a far sì che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione e sotto il loro controllo non arrechino danno all'ambiente degli altri Stati o delle regioni che non sono soggette a nessuna giurisdizione nazionale»,

TENENDO CONTO della situazione e dei bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo,

AVENDO PRESENTI i lavori e gli studi in corso in seno ad organizzazioni internazionali e nazionali e in particolare il Piano mondiale d'azione per lo strato di ozono del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente,

AVENDO INOLTRE PRESENTI le misure precauzionali già prese su scala nazionale e internazionale per proteggere lo strato di ozono,

CONSAPEVOLI che l'adozione di misure intese a proteggere lo strato di ozono dalle modificazioni imputabili alle attività antropiche può avvenire solo nel quadro di una cooperazione e di un'azione internazionali e che dovrà basarsi su dati scientifici e tecnici pertinenti,

PARIMENTI CONSAPEVOLI della necessità di effettuare nuove ricerche e osservazioni sistematiche per sviluppare le conoscenze scientifiche sullo strato di ozono e sugli effetti nocivi che potrebbe comportare la sua perturbazione,

DECISE a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nefasti derivanti dalle modificazioni dello strato di ozono,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

## Definizioni

Ai fini della presente convenzione:

1. per «strato di ozono» si intende lo strato di ozono atmosferico presente al di sopra dello strato limite del pianeta;
2. per «effetti nefasti» si intendono le modificazioni apportate all'ambiente fisico o alla flora e alla fauna, compresi i cambiamenti climatici che hanno effetti nocivi rilevanti sulla salute umana o sulla composizione, la resistenza e la produttività degli ecosistemi naturali o artificiali o sui materiali utili all'umanità;
3. per «tecnologia o materiale di sostituzione» si intende una tecnologia o un materiale la cui utilizzazione permette di ridurre o di escludere praticamente le emissioni di sostanze che abbiano o possano avere effetti nefasti sullo strato di ozono;
4. per «sostanze di sostituzione» si intendono sostanze che riducano, eliminino o evitino gli effetti nefasti sullo strato di ozono;
5. per «parti contraenti» si intendono le parti contraenti della presente convenzione, a meno che il testo non richieda un'altra interpretazione;
6. per «organizzazione regionale d'integrazione economica» si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione competente in settori disciplinati dalla convenzione o dai suoi protocolli e debitamente autorizzata, in base alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare e approvare la convenzione o i suoi protocolli o ad aderirvi;
7. per «protocolli» si intendono i protocolli della presente convenzione.

## Articolo 2

## Obblighi generali

1. Le parti contraenti prendono misure adeguate conformemente alle disposizioni della presente convenzione e dei

protocolli in vigore di cui sono parti contraenti per proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nefasti che derivano o possono derivare dalle attività umane che modificano o possono modificare lo strato di ozono.

2. A tal fine le parti contraenti, secondo i mezzi di cui dispongono e secondo le loro possibilità:

- a) collaborano mediante osservazioni sistematiche, ricerche e scambi di importazioni per comprendere e valutare meglio gli effetti delle attività umane sullo strato di ozono e gli effetti esercitati sulla salute umana e sull'ambiente dalla modificazione dello strato di ozono;
- b) adottano le misure legislative o amministrative più opportune e collaborano per armonizzare le politiche appropriate intese a regolamentare, limitare, ridurre o prevenire le attività umane che rientrano nella loro giurisdizione o nel loro controllo, se risulta che dette attività hanno o possono avere effetti nefasti come conseguenza di una modificazione effettiva o possibile dello strato di ozono;
- c) collaborano per stabilire misure, procedure e norme concordate per l'applicazione della presente convenzione in vista dell'adozione di protocolli e allegati;
- d) collaborano con gli organi internazionali competenti per applicare effettivamente la presente convenzione e i protocolli di cui esse sono parti contraenti.

3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano il diritto delle parti contraenti di adottare, conformemente al diritto internazionale, misure interne più rigorose di quelle di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 né le misure interne aggiuntive già prese da una parte contraente, purché dette misure non siano incompatibili con gli obblighi di dette parti contraenti ai sensi della presente convenzione.

4. L'applicazione del presente articolo si basa su considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

### Articolo 3

#### Ricerca e osservazioni sistematiche

1. Le parti contraenti si impegnano, quando lo ritengano opportuno, a intraprendere ricerche e valutazioni scientifiche o a collaborare alla realizzazione di ricerche e di valutazioni scientifiche, direttamente o tramite organi internazionali competenti, su:

- a) i processi fisici e chimici che possono influire sullo strato di ozono;
- b) gli effetti sulla salute dell'uomo e gli altri effetti biologici di qualunque modificazione dello strato di ozono, in

particolare quelli che derivano da modificazioni della radiazione ultravioletta di origine solare avente azione biologica (UV-B);

- c) le incidenze sul clima di qualunque modificazione dello strato di ozono;
- d) gli effetti di qualunque modificazione dello strato di ozono e delle modificazioni della radiazione UV-B che ne risultano sui materiali naturali e sintetici utili all'umanità;
- e) le sostanze, le pratiche, i procedimenti e le attività che possono influire sullo strato di ozono e i loro effetti cumulativi;
- f) le sostanze e le tecnologie di sostituzione;
- g) i problemi socio-economici connessi;

come precisato negli allegati I e II.

2. Le parti contraenti si impegnano a promuovere o a istituire, quando lo ritengano opportuno, direttamente o tramite organi internazionali competenti e tenendo pienamente conto della loro legislazione nazionale e delle attività pertinenti a livello nazionale e internazionale, dei programmi comuni o complementari per osservazioni sistematiche dello strato di ozono e di altri parametri pertinenti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.

3. Le parti contraenti si impegnano a collaborare, direttamente o tramite organi internazionali competenti, per assicurare la raccolta, la convalida e la trasmissione dei dati ottenuti con la ricerca e dei dati osservati, tramite appropriati centri mondiali di dati, in modo regolare e senza indebiti ritardi.

### Articolo 4

#### Collaborazione in campo giuridico, scientifico e tecnico

1. Le parti contraenti facilitano e promuovono lo scambio delle informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche appropriate ai fini della presente convenzione e come precisato nell'allegato II. Dette informazioni vengono fornite agli organi autorizzati dalle parti contraenti. Qualunque organo che riceve informazioni considerate riservate dalla parte contraente che le fornisce vigila a ciò che esse non siano divulgate e le aggrega per proteggerne la riservatezza prima di metterle a disposizione di tutte le parti contraenti.

2. Le parti contraenti collaborano, conformemente alle loro legislazioni, regolamentazioni e pratiche nazionali e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, per promuovere, direttamente o tramite organi

internazionali competenti, la messa a punto e il trasferimento di tecnologie e di conoscenze. La collaborazione si effettuerà in particolare nei seguenti modi:

- a) facilitando l'acquisizione di tecnologie di sostituzione da parte delle altre parti contraenti;
- b) fornendo informazioni sulle tecnologie e il materiale di sostituzione, nonché manuali o guide specifiche in materia;
- c) fornendo il materiale e gli impianti necessari per la ricerca e le osservazioni sistematiche;
- d) assicurando l'adeguata formazione del personale scientifico e tecnico.

#### Articolo 5

##### Comunicazione di informazioni

Le parti contraenti trasmettono alla conferenza delle parti istituita dall'articolo 6, tramite il segretariato, informazioni sulle misure da esse adottate in applicazione della presente convenzione e dei protocolli dei quali sono parti contraenti. La forma e la frequenza di queste relazioni saranno stabilite nelle riunioni delle parti contraenti degli strumenti di cui trattasi.

#### Articolo 6

##### Conferenza delle parti

1. Il presente articolo istituisce una conferenza delle parti. La prima riunione della conferenza delle parti sarà convocata dal segretariato designato a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 7, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Successivamente le riunioni ordinarie della conferenza delle parti avranno luogo regolarmente, con la frequenza fissata dalla conferenza nella sua prima riunione.
2. Riunioni straordinarie della conferenza delle parti saranno sempre possibili in qualsiasi momento, se la conferenza lo ritiene necessario o su richiesta scritta di una parte contraente, con riserva che detta richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti contraenti, nei sei mesi successivi alla sua comunicazione alle parti contraenti suddette da parte del segretariato.
3. La conferenza delle parti stabilirà e adotterà per consenso il suo regolamento interno e il suo regolamento finanziario, i regolamenti interni e i regolamenti finanziari di qualunque organo sussidiario che essa potrà istituire e le disposizioni finanziarie che disciplineranno il funzionamento del segretariato.
4. La conferenza delle parti controlla in permanenza l'applicazione della presente convenzione e inoltre:
  - a) stabilisce la forma e la frequenza della comunicazione delle informazioni da presentare conformemente all'articolo 5 e esamina dette informazioni nonché le relazioni presentate da qualunque organo sussidiario;

- b) studia le informazioni scientifiche sullo stato dello strato di ozono, sulla sua eventuale modificazione e sui possibili effetti di tale modificazione;
  - c) favorisce, conformemente all'articolo 2, l'armonizzazione delle politiche, delle strategie e delle misure appropriate per ridurre al minimo gli scarichi di sostanze che modificano o possono modificare lo strato di ozono e fa raccomandazioni su ogni altra misura in rapporto con la presente convenzione;
  - d) adotta, conformemente agli articoli 3 e 4, programmi di ricerca, di osservazioni sistematiche, di cooperazione scientifica e tecnica, di scambio di informazioni e di trasferimento di tecnologie e di conoscenze;
  - e) esamina e adotta, quando lo ritiene opportuno, gli emendamenti alla presente convenzione e ai suoi allegati, conformemente agli articoli 9 e 10;
  - f) esamina gli emendamenti a qualunque protocollo e gli allegati di qualunque protocollo e, se così è stato deciso, ne raccomanda l'adozione alle parti contraenti del protocollo di cui trattasi;
  - g) esamina e adotta, quando lo ritiene opportuno, gli allegati supplementari della presente convenzione, conformemente all'articolo 10;
  - h) esamina e adotta, quando lo ritiene opportuno, i protocolli, conformemente all'articolo 8;
  - i) stabilisce gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente convenzione;
  - j) si assicura, quando lo ritiene opportuno, i servizi di organismi internazionali e di comitati scientifici competenti e in particolare quelli dell'Organizzazione meteorologica mondiale, dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché del comitato di coordinamento per lo strato di ozono, per ricerche scientifiche, osservazioni sistematiche e altre attività conformi agli obiettivi della presente convenzione; essa utilizza altresì, quando lo ritiene opportuno, le informazioni provenienti da detti organi e comitati;
  - k) esamina e prende ogni altra misura necessaria al perseguimento degli obiettivi della presente convenzione;
5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi istituti specializzati, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ed ogni Stato che non sia parte contraente della presente convenzione, possono essere rappresentati da osservatori alle riunioni della conferenza delle parti. Qualunque organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, qualificato nei settori connessi con la protezione dello strato di ozono, che abbia comunicato al segretariato il proprio desiderio di farsi rappresentare da osservatori ad una riunione della conferenza delle parti, può esservi ammesso, salvo che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del regolamento interno adottato dalla conferenza delle parti.

*Articolo 7***Segretariato**

1. Le funzioni del segretariato sono le seguenti:
  - a) organizzare le riunioni delle parti contraenti conformemente agli articoli 6, 8, 9 e 10 e fornire i servizi all'uopo necessari;
  - b) redigere e trasmettere una relazione basata sulle informazioni ricevute conformemente agli articoli 4 e 5 nonché sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari istituiti in forza dell'articolo 6;
  - c) espletare i compiti che gli vengono assegnati in forza di qualsiasi protocollo della presente convenzione;
  - d) redigere relazioni sulle attività portate a buon fine nell'esercizio delle funzioni che gli vengono assegnate in forza della presente convenzione e presentarle alla conferenza delle parti;
  - e) assicurare il necessario coordinamento con altri organismi internazionali competenti e in particolare concludere gli accordi amministrativi e contrattuali che potrebbero essergli necessari per l'efficace espletamento delle sue funzioni;
  - f) espletare qualsiasi altro compito che la conferenza delle parti decida di assegnargli.
2. Le funzioni di segretariato saranno esercitate provvisoriamente dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente fino alla fine della prima riunione ordinaria della conferenza delle parti, tenutasi conformemente all'articolo 6. Nella sua prima riunione ordinaria la conferenza delle parti designerà il segretariato fra le organizzazioni internazionali competenti che si saranno proposte per espletare le funzioni di segretariato previste dalla presente convenzione.

*Articolo 8***Adozione di protocolli**

1. La conferenza delle parti in una riunione può adottare protocolli alla presente convenzione, conformemente all'articolo 2.
2. Il testo di qualunque protocollo proposto è comunicato dal segretariato alle parti contraenti almeno sei mesi prima della riunione suddetta.

*Articolo 9***Emendamenti alla convenzione o ai protocolli**

1. Ogni parte contraente può proporre emendamenti alla presente convenzione o ad uno qualunque dei protocolli. Questi emendamenti tengono debitamente conto, tra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

2. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati nel corso di una riunione della conferenza delle parti. Gli emendamenti a un protocollo sono adottati nel corso di una riunione delle parti contraenti del protocollo di cui trattasi. Il testo di qualunque emendamento proposto alla presente convenzione o ad uno qualunque dei protocolli, salvo disposizione contraria del protocollo considerato, viene trasmesso dal segretariato alle parti contraenti almeno sei mesi prima della riunione nella quale ne verrà proposta l'adozione. Il segretariato comunica inoltre gli emendamenti proposti ai firmatari della presente convenzione per informazione.

3. Per quanto riguarda qualunque emendamento proposto alla presente convenzione, le parti contraenti si adoperano per pervenire ad un accordo per consenso. Se sono stati fatti tutti gli sforzi possibili per arrivare ad un consenso e non si è trovato un accordo, l'emendamento viene adottato, come ultima risorsa, alla maggioranza dei tre quarti delle parti contraenti presenti alla riunione e votanti e sarà sottoposto dal depositario a tutte le parti contraenti per ratifica, approvazione o accettazione.

4. Agli emendamenti di qualunque protocollo della convenzione si applica la procedura di cui al paragrafo 3, salvo che per la loro adozione è sufficiente la maggioranza dei due terzi delle parti contraenti del protocollo di cui trattasi, presenti alla riunione e votanti.

5. La ratifica, l'approvazione o l'accettazione degli emendamenti è notificata per iscritto al depositario. Gli emendamenti adottati conformemente ai paragrafi 3 e 4 entrano in vigore fra le parti contraenti che li hanno accettati il novantesimo giorno successivo a quello in cui il depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da almeno tre quarti delle parti contraenti della presente convenzione o da almeno due terzi delle parti contraenti del protocollo di cui trattasi, salvo disposizione contraria del protocollo in questione. Successivamente, per ciascuna altra parte contraente gli emendamenti entreranno in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui detta parte contraente avrà depositato il suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.

6. Ai fini del presente articolo per «parti contraenti presenti alla riunione e votanti» si intendono le parti contraenti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.

*Articolo 10***Adozione degli allegati e emendamento degli allegati**

1. Gli allegati della presente convenzione o di uno qualunque dei protocolli fanno parte integrante della convenzione o del protocollo, a seconda dei casi, e, salvo espressa disposizione contraria, qualunque riferimento alla presente convenzione o ai protocolli è anche un riferimento agli allegati di questi strumenti. Detti allegati sono limitati alle questioni scientifiche, tecniche e amministrative.

2. Salvo disposizione contraria di qualunque protocollo concernente i propri allegati, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati supplementari della presente convenzione o di allegati di un protocollo sono disciplinate dalla seguente procedura:

- a) gli allegati della presente convenzione sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9; gli allegati di qualunque protocollo sono proposti e adottati secondo la procedura descritta ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9;
- b) ogni parte contraente che non sia in grado di approvare un allegato supplementare della presente convenzione o un allegato di uno qualunque dei protocolli di cui è parte contraente ne dà notifica per iscritto al depositario entro i sei mesi successivi alla data di comunicazione dell'adozione da parte del depositario. Quest'ultimo informa senza indugio tutte le parti contraenti di ogni notifica ricevuta. Una parte contraente può accettare in qualunque momento un allegato al quale aveva precedentemente dichiarato di opporsi e l'allegato in questione entra allora in vigore nei riguardi di detta parte contraente;
- c) allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione da parte del depositario l'allegato prende effetto per tutte le parti contraenti della presente convenzione o del protocollo di cui trattasi che non hanno presentato notifiche conformemente al precedente punto b).

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati della presente convenzione o di uno qualunque dei protocolli sono soggette alla stessa procedura della proposta, dell'adozione e dell'entrata in vigore degli allegati della convenzione o di uno qualunque dei protocolli. Gli allegati e gli emendamenti relativi tengono debitamente conto, fra l'altro, delle considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

4. Se un allegato supplementare o un emendamento a un allegato implica un emendamento alla convenzione o a un protocollo, l'allegato supplementare o l'allegato modificato entra in vigore solo quando entra in vigore detto emendamento alla convenzione o al protocollo di cui trattasi.

#### Articolo 11

##### Composizione delle controversie

1. Se fra le parti contraenti sorge una controversia a proposito dell'interpretazione o dell'applicazione della presente convenzione, le parti interessate cercano una soluzione mediante negoziato.
2. Se le parti interessate non riescono a pervenire ad un accordo mediante negoziato, esse possono congiuntamente ricorrere ai buoni uffici di una terza parte o chiederle la sua mediazione.
3. Nel momento in cui ratifica, accetta, approva la presente convenzione o aderisce ad essa, qualunque Stato o

organizzazione d'integrazione economica regionale può dichiarare per iscritto presso il depositario che, in caso di controversie che non siano state risolte conformemente ai paragrafi 1 e 2, esso accetta di considerare come obbligatorio l'uno o l'altro dei due modi di composizione qui in appresso citati:

- a) arbitrato, conformemente alla procedura che verrà adottata dalla conferenza delle parti nella sua prima sessione ordinaria;
- b) sottoposizione della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

4. Se le parti contraenti non hanno accettato, conformemente al paragrafo 3, la stessa procedura o una procedura, la controversia è sottoposta a conciliazione, conformemente al paragrafo 5, salvo che le parti contraenti non decidano diversamente.

5. Su richiesta di una delle parti contraenti fra le quali è sorta una controversia viene istituita una commissione di conciliazione, composta da un numero di membri designati in parti uguali da ciascuna delle parti interessate e il cui presidente viene scelto di comune accordo dai membri così designati. La commissione esprime un parere che è senza appello, ha valore di raccomandazione e viene esaminato in buona fede dalle parti in causa.

6. Le disposizioni oggetto del presente articolo si applicano ad ogni protocollo, salvo disposizioni contrarie del protocollo in questione.

#### Articolo 12

##### Firma

La presente convenzione può essere firmata dagli Stati e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale presso il Ministero federale degli affari esteri della Repubblica austriaca, a Vienna, dal 22 marzo 1985 al 21 settembre 1985, e presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 22 settembre 1985 al 21 marzo 1986.

#### Articolo 13

##### Ratifica, accettazione o approvazione

1. La presente convenzione e ogni protocollo relativo sono sottoposti alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.
2. Qualunque organizzazione di cui al paragrafo 1 che diventa parte contraente della presente convenzione o di qualunque protocollo e di cui nessuno Stato membro è lui stesso parte contraente è vincolata da tutti gli obblighi enunciati, a seconda dei casi, nella convenzione o nel protocollo. Qualora uno o più Stati membri di una di queste

organizzazioni siano parti contraenti della convenzione o del protocollo di cui trattasi, l'organizzazione e i suoi Stati membri concordano le loro responsabilità rispettive per quanto riguarda l'esecuzione dei loro obblighi in forza della convenzione o del protocollo a seconda dei casi. In tali casi l'organizzazione e gli Stati membri non sono autorizzati ad esercitare simultaneamente i loro diritti a titolo della convenzione o del protocollo di cui trattasi.

3. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione le organizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla convenzione o dal protocollo di cui trattasi. Dette organizzazioni notificano altresì al depositario qualunque modifica rilevante dell'estensione delle loro competenze.

#### Articolo 14

##### Adesione

1. La presente convenzione e qualunque protocollo saranno aperti all'adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale a decorrere dalla data in cui la convenzione o il protocollo considerato non potranno più essere firmati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

2. Nei loro strumenti di adesione le organizzazioni di cui al paragrafo 1 indicano l'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla convenzione o dal protocollo di cui trattasi. Esse notificano altresì al depositario qualunque modifica rilevante dell'estensione delle loro competenze.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 13 si applicano alle organizzazioni d'integrazione economica regionale che aderiscono alla presente convenzione o a qualunque protocollo.

#### Articolo 15

##### Diritto di voto

1. Ciascuna parte contraente della convenzione o di qualunque protocollo dispone di un voto.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le organizzazioni d'integrazione economica regionale dispongono, per esercitare il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti contraenti della convenzione o del protocollo di cui trattasi. Dette organizzazioni non esercitano il proprio diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

#### Articolo 16

##### Rapporti tra la convenzione e i suoi protocolli

1. Nessuno Stato e nessuna organizzazione d'integrazione economica regionale possono diventare parte contraente di

un protocollo senza essere o diventare contemporaneamente parte contraente della convenzione.

2. Le decisioni concernenti qualunque protocollo sono prese solo dalle parti contraenti del protocollo di cui trattasi.

#### Articolo 17

##### Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui sarà depositato il ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. A meno che il testo del protocollo non disponga altrimenti, qualunque protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui sarà depositato l'undicesimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto protocollo o di adesione allo stesso.

3. Per ogni parte contraente che ratifica, accetta o approva la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detta parte contraente.

4. Qualunque protocollo, salvo disposizione contraria del protocollo stesso, entrerà in vigore per la parte contraente che lo ratifica, lo accetta, lo approva o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo 2, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detta parte contraente o alla data in cui la convenzione entrerà in vigore per la parte contraente in questione, a seconda di quale di queste date sia l'ultima.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all'articolo 12 deve essere considerato come uno strumento che si aggiunge agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

#### Articolo 18

##### Riserve

Alla presente convenzione non può essere fatta alcuna riserva.

#### Articolo 19

##### Denuncia

1. Decorso il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei riguardi di una parte contraente, detta parte contraente potrà in qualunque momento denunciarla mediante notifica scritta al depositario.



2. Salvo disposizione contraria del protocollo di cui trattasi, ogni parte contraente potrà in qualunque momento, decorso il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore di un protocollo, denunciarlo mediante notifica scritta al depositario.

3. Ogni denuncia avrà effetto un anno dopo la data della sua ricezione da parte del depositario o in qualunque altra data successiva che potrà essere specificata nella notifica di denuncia.

4. Ogni parte contraente che avrà denunciato la presente convenzione sarà considerata come avente denunciato anche i protocolli di cui è parte contraente.

#### *Articolo 20*

##### **Depositario**

1. Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario della presente convenzione e dei protocolli relativi.

2. Il depositario informa le parti contraenti, in particolare:

a) della firma della presente convenzione e di ogni protocollo nonché del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione conformemente agli articoli 13 e 14;

b) della data di entrata in vigore della convenzione e di ogni protocollo conformemente all'articolo 17;

c) delle notifiche di denuncia fatte conformemente all'articolo 19;

d) degli emendamenti adottati per quanto riguarda la convenzione e qualunque protocollo, dell'accettazione di detti emendamenti da parte delle parti contraenti e della loro data di entrata in vigore conformemente all'articolo 9;

e) di tutte le comunicazioni relative all'adozione o all'approvazione di allegati e ai loro emendamenti conformemente all'articolo 10;

f) della notifica da parte delle organizzazioni regionali d'integrazione economica dell'estensione delle loro competenze nei settori disciplinati dalla presente convenzione e da ogni protocollo e di qualunque modifica relativa;

g) delle dichiarazioni previste dall'articolo 11.

#### *Articolo 21*

##### **Testi facenti fede**

L'originale della presente convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna, il 22 marzo 1985.

*Allegato I***RICERCA E OSSERVAZIONI SISTEMATICHE**

1. Le parti contraenti della convenzione riconoscono che i principali problemi scientifici sono:
  - a) le modificazioni dello strato di ozono che comporterebbero un cambiamento dell'intensità della radiazione ultravioletta di origine solare avente un'azione biologica (UV-B) sulla superficie terrestre e gli effetti che esse potrebbero avere sulla salute delle popolazioni, sugli organismi, sugli ecosistemi e sui materiali utili all'umanità;
  - b) le modificazioni della ripartizione verticale dell'ozono che cambierebbero la struttura termica dell'atmosfera e le conseguenze meteorologiche e climatiche che esse potrebbero avere.
2. Le parti contraenti della convenzione, conformemente all'articolo 3, collaboreranno effettuando delle ricerche, procedendo ad osservazioni sistematiche e formulando delle raccomandazioni concernenti le ricerche e le osservazioni future in settori quali:
  - a) **Ricerche sulla fisica e la chimica dell'atmosfera**
    - i) Realizzazione di modelli teorici globali; proseguimento della messa a punto di modelli interattivi dei processi radioattivi, chimici e dinamici; studi degli effetti simultanei delle diverse sostanze chimiche artificiali o naturali sull'ozono dell'atmosfera, interpretazione delle serie di misurazioni raccolte via satellite o in altro modo; valutazione delle tendenze dei parametri atmosferici e geofisici e messa a punto di metodi che consentano di attribuire a cause ben determinate le variazioni di tali parametri.
    - ii) Studi di laboratorio sui coefficienti cinetici, sulle sezioni efficaci di assorbimento e sui processi chimici e fotochimici nella troposfera e nella stratosfera; dati spettroscopici necessari alle misurazioni effettuate per tutte le regioni utili dello spettro.
    - iii) Misurazioni sul terreno: concentrazioni e flussi di gas, sorgenti essenziali di origine sia naturale sia antropogena; studi sulla dinamica dell'atmosfera, misurazioni simultanee di sostanze fotochimicamente imparentate, scendendo sino allo strato limite planetario mediante strumenti in situ e telemisurazioni; confronto dei diversi detettori; misurazioni coordinate di correlazione per gli strumenti installati a bordo di satelliti; campi tridimensionali di costituenti-tracce essenziali, del flusso solare spettrale e dei parametri meteorologici.
    - iv) Realizzazione di strumenti, in particolare di detettori a bordo di satelliti e di altro tipo per la misurazione dei costituenti-tracce dell'atmosfera, del flusso solare e dei parametri meteorologici.
  - b) **Ricerche che interessano gli effetti sulla salute, gli effetti biologici e gli effetti di fotodegradazione**
    - i) Relazione tra l'esposizione dell'uomo alla radiazione solare visibile o ultravioletta e: a) l'apparizione di tumori della pelle diversi dal melanoma o di melanomi maligni; b) gli effetti sul sistema immunologico.
    - ii) Effetti della radiazione UV-B, compresa la relazione con la lunghezza d'onda su: a) le colture, le foreste e altri ecosistemi terrestri; b) sul sistema degli alimenti di origine acquatica e sulla pesca, compreso quanto riguarda l'eventuale inibizione della capacità di produzione d'ossigeno del fitoplancton marino.
    - iii) Meccanismi mediante i quali la radiazione UV-B agisce sui materiali, sulle specie e sugli ecosistemi biologici, compresa la relazione fra la dose, la portata di dose e la risposta; fotoreparazione, adattamento e protezione.
    - iv) Studi sugli spettri di azione biologici e sulla risposta spettrale mediante radiazioni policromatiche al fine di determinare le interazioni possibili nelle diverse zone di lunghezza d'onda.
    - v) Influenza della radiazione UV-B su: la sensibilità l'attività delle specie biologiche importanti per l'equilibrio della biosfera; processi primari quali la fotosintesi e la biosintesi.
    - vi) Influsso della radiazione UV-B sulla fotodegradazione degli inquinanti, dei prodotti chimici agricoli e di altre sostanze.
  - c) **Ricerche relative agli effetti sul clima**

Studi teorici e studi di osservazione:

- a) degli effetti radioattivi dell'ozono e di altri corpi presenti allo stato di tracce e delle incidenze sui parametri del clima, quali le temperature sulla superficie terrestre e sulla superficie degli oceani, il regime delle precipitazioni e gli scambi tra la troposfera e la stratosfera;
- b) degli effetti di queste incidenze climatiche sui vari aspetti delle attività umane.

#### Osservazioni sistematiche

- i) dello stato dello strato di ozono (cioè variabilità spaziale e temporale del contenuto totale della colonna e ripartizione verticale), rendendo pienamente operativo il sistema mondiale di osservazione dello strato di ozono, basato sull'integrazione dei sistemi su satellite e dei sistemi al suolo;
  - ii) delle concentrazioni nella troposfera e nella stratosfera del gas che danno origine ai radicali  $\text{HO}_x$ ,  $\text{NO}_x$  e  $\text{ClO}_x$ , compresi i derivati del carbonio;
  - iii) della temperatura dal suolo fino alla mesosfera, utilizzando sia i sistemi al suolo sia i sistemi su satellite;
  - iv) del flusso solare — lunghezze d'onda — che penetra nell'atmosfera terrestre e della radiazione termica che esce dall'atmosfera terrestre, utilizzando le misurazioni fatte via satellite;
  - v) del flusso solare — lunghezza d'onda — che raggiunge la superficie terrestre nel settore della radiazione UV-B;
  - vi) delle proprietà e della distribuzione degli aerosol dal suolo fino alla mesosfera, utilizzando sia sistemi al suolo, sia sistemi su satellite;
  - vii) del proseguimento dei programmi di misurazioni meteorologiche di alta qualità sulla superficie per le variabili importanti per il clima;
  - viii) del miglioramento dei metodi di analisi dei dati forniti da osservazioni sistematiche su scala mondiale fatte sui corpi presenti allo stato di tracce, sulle temperature, sui flussi solari e sugli aerosol.
3. Le parti contraenti della convenzione collaborano, tenendo conto dei bisogni particolari dei paesi in via di sviluppo, per promuovere la formazione scientifica e tecnica appropriata necessaria per partecipare alle ricerche e alle osservazioni sistematiche descritte nel presente allegato. Sarebbe opportuno dare particolare importanza alla taratura comparativa degli apparecchi e dei metodi di osservazione, al fine di ottenere degli insiemi di dati scientifici comparabili o normalizzati.
4. Le seguenti sostanze chimiche di origine naturale o antropogena, il cui elenco non implica una particolare classificazione, sembrano avere il potere di modificare le proprietà chimiche e fisiche dello strato di ozono.

#### a) Derivati del carbonio (CO)

##### i) Ossido di carbonio (CO)

L'ossido di carbonio è prodotto in grande quantità dalle fonti naturali e artificiali e sembra avere un ruolo importante direttamente nella fotochimica della troposfera e indirettamente nella fotochimica della stratosfera.

##### ii) Biossido di carbonio ( $\text{CO}_2$ )

Il biossido di carbonio è prodotto in grande quantità da fonti naturali e artificiali e agisce sull'ozono della stratosfera modificando la struttura termica dell'atmosfera.

##### iii) Metano ( $\text{CH}_4$ )

Il metano è di origine sia naturale sia antropogena e influisce sull'ozono tanto nella troposfera quanto nella stratosfera.

##### iv) Idrocarburi diversi dal metano

Questi idrocarburi, che comprendono numerose sostanze chimiche, hanno origini sia naturali sia antropogene e svolgono un ruolo direttamente nella fotochimica della troposfera e indirettamente nella fotochimica della stratosfera.

#### b) Derivati dell'azoto

##### i) Protossido di azoto ( $\text{N}_2\text{O}$ )

La fonte principale di  $\text{N}_2\text{O}$  è naturale, ma le emissioni artificiali stanno diventando sempre più importanti. Questo protossido è la fonte primaria degli  $\text{NO}_x$  stratosferici, che hanno un ruolo capitale limitando la concentrazione dell'ozono nella stratosfera.

##### ii) Perossidi di azoto ( $\text{NO}_x$ )

Le fonti al suolo di  $\text{NO}_x$  hanno un ruolo importante direttamente solo nei processi fotochimici nella troposfera e indirettamente nei processi fotochimici stratosferici, mentre le iniezioni di  $\text{NO}_x$  in prossimità della tropopausa possono modificare direttamente la quantità di ozono nella troposfera e nella stratosfera.

c) **Derivati del cloro**

- i) *Alcani interamente alogenati* ad esempio  $\text{CCl}_4$ ,  $\text{CFCl}_3$  (CFC-11),  $\text{CF}_2\text{Cl}_2$  (CFC-12),  $\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$  (CFC-113),  $\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$  (CFC-114)

Gli alcani interamente alogenati sono di origine antropogena e costituiscono una fonte di  $\text{ClO}_x$ , che svolgono un ruolo capitale nella fotochimica dell'ozono, specie fra 30 e 50 km di altitudine.

- ii) *Alcani parzialmente alogenati* ad esempio  $\text{CH}_3\text{Cl}$ ,  $\text{CHF}_2\text{Cl}$  (CFC-22)  $\text{CH}_3\text{CCl}_3$ ,  $\text{CHFCl}_2$  (CFC-21)

La fonte di  $\text{CH}_3\text{Cl}$  è naturale, mentre gli altri alcani parzialmente alogenati sopra menzionati sono di origine antropogena. Questi gas costituiscono anche una fonte di  $\text{ClO}_x$  stratosferici.

d) **Derivati del bromo**

*Alcani interamente alogenati* ad esempio  $\text{CF}_3\text{Br}$

Questi gas sono di origine antropogena e costituiscono una fonte di  $\text{BrO}_x$  che si comporta nello stesso modo degli  $\text{ClO}_x$ .

e) **Sostanze idrogenate**

- i) *Idrogeno* ( $\text{H}_2$ )

L'idrogeno è d'origine naturale e antropogena; esso svolge un ruolo secondario nella fotochimica della stratosfera.

- ii) *Acqua* ( $\text{H}_2\text{O}$ )

L'acqua, che è di origine naturale, svolge un ruolo essenziale nella fotochimica della troposfera e della stratosfera. Fra le cause locali di presenza di vapore acqueo nella stratosfera figurano l'ossidazione del metano e, in misura minore, quella dell'idrogeno.

*Allegato II***SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

1. Le parti contraenti della convenzione riconoscono che la raccolta e la messa in comune di informazioni è un mezzo importante per realizzare gli obiettivi della presente convenzione e per garantire che le misure che potrebbero essere adottate siano appropriate ed eque. Le parti contraenti scambieranno pertanto informazioni scientifiche, tecniche, socio-economiche, commerciali e giuridiche.

2. Decidendo quali informazioni debbano essere raccolte e scambiate, le parti contraenti della convenzione dovrebbero prendere in considerazione l'utilità delle stesse e le spese da autorizzare per ottenerle. Le parti contraenti riconoscono inoltre che la collaborazione a titolo del presente allegato deve essere compatibile con le leggi, gli usi e i regolamenti nazionali in materia di brevetti, segreti commerciali e protezione delle informazioni riservate e relative a diritti esclusivi.

**3. Informazioni scientifiche**

Queste informazioni comprendono:

- a) le ricerche pubbliche e private, previste e in corso, per facilitare il coordinamento dei programmi di ricerca, in modo da trarre il massimo profitto possibile dalle risorse nazionali e internazionali disponibili;
- b) i dati sulle emissioni che sono necessari per la ricerca;
- c) i risultati scientifici pubblicati in periodici specializzati sulla fisica e la chimica dell'atmosfera terrestre e la sensibilità di quest'ultima alle modificazioni e in particolare sullo stato dello strato di ozono e sugli effetti che avrebbe la modificazione sia del contenuto totale della colonna di ozono, sia della ripartizione verticale dell'ozono, quale che sia la scala temporale, sulla salute delle popolazioni umane, sull'ambiente e sul clima;
- d) la valutazione dei risultati della ricerca e le raccomandazioni sui lavori futuri di ricerca.

**4. Informazioni tecniche**

Queste informazioni riguardano in particolare:

- a) l'esistenza e il costo dei prodotti di sostituzione chimici e di tecnologie di sostituzione utilizzabili per ridurre le emissioni di sostanze che comportino modificazioni dello strato di ozono e lavori di ricerca connessi intrapresi o previsti;
- b) le restrizioni e eventualmente i rischi che comporta l'utilizzazione di prodotti di sostituzione chimici o altri e di tecnologie di sostituzione.

**5. Informazioni socio-economiche e commerciali sulle sostanze considerate nell'allegato I**

Queste informazioni riguardano in particolare:

- a) la produzione e la capacità di produzione;
- b) l'impiego e i modi di impiego;
- c) le importazioni e le esportazioni;
- d) i costi, i rischi e i vantaggi di attività umane che possano modificare indirettamente lo strato di ozono e l'impatto delle misure di regolamentazione prese o previste per controllare dette attività.

**6. Informazioni giuridiche**

Queste informazioni riguardano in particolare:

- a) le legislazioni nazionali, le misure amministrative e i lavori di ricerca giuridica concernenti la protezione dello strato di ozono;
- b) gli accordi internazionali e in particolare gli accordi bilaterali concernenti la protezione dello strato di ozono;
- c) i metodi e le condizioni in materia di accordi di licenza e i brevetti esistenti per quanto riguarda la protezione dello strato di ozono.

## PROTOCOLLO DI MONTREAL RELATIVO A SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

ESSENDO parti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono,

CONSAPEVOLI del loro obbligo convenzionale di adottare le misure adeguate per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente contro gli effetti nefasti che derivano o rischiano di derivare dalle attività umane che modificano o rischiano di modificare lo strato di ozono,

RICONOSCENDO che le emissioni su scala mondiale di talune sostanze possano ridurre in modo significativo e modificare altrimenti lo strato di ozono in un modo che rischia di avere effetti nefasti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente,

ESSENDO A CONOSCENZA dei possibili effetti climatici dell'emissione di queste sostanze,

CONSAPEVOLI che le misure intese a proteggere lo strato di ozono contro il rischio di riduzione, dovrebbero essere basate su conoscenze scientifiche pertinenti, tenuto conto di considerazioni tecniche ed economiche,

DECISE a proteggere lo strato di ozono, prendendo misure di precauzione per disciplinare in modo equo il volume mondiale e totale delle emissioni di sostanze che lo riducono, l'obiettivo finale essendo di eliminarle in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tenuto conto di considerazioni tecniche ed economiche,

RICONOSCENDO che è necessaria una disposizione particolare per soddisfare alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, per quanto riguarda queste sostanze,

CONSTATANDO che misure di precauzione sono già state prese a livello nazionale e regionale, per disciplinare le emissioni di taluni clorofluorocarburi,

CONSIDERANDO che è opportuno promuovere una cooperazione internazionale in materia di ricerca e di sviluppo nelle scienze e nelle tecniche per la regolamentazione e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini del presente protocollo,

1. per «convenzione» si intende la convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, adottata il 22 marzo 1985;
2. per «parti» si intendono le parti del presente protocollo, a meno che dal contesto risultino altre interpretazioni;
3. per «segretariato» si intende il segretariato della convenzione;
4. per «sostanza oggetto della presente regolamentazione» si intende una sostanza inclusa nell'allegato A del presente protocollo, sia che si presenti isolatamente o in una miscela. La definizione esclude tuttavia qualsiasi sostanza di tale elenco, che si trovi in un prodotto manufatto che non sia un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza inclusa nell'allegato;
5. per «produzione» si intende la quantità di sostanze prodotte che sono oggetto della presente regolamentazione, dedotta la quantità distrutta per mezzo di tecniche che saranno approvate dalle parti;
6. per «consumo» si intende la produzione aumentata delle importazioni, dedotte le esportazioni di sostanze oggetto della presente regolamentazione;
7. per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni, delle esportazioni e del consumo si intendono i livelli stabiliti in conformità dell'articolo 3;
8. per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutto o parte del livello calcolato di produzione da una parte a un'altra, al fine di ottenere il migliore rendimento economico o soddisfare ad esigenze previste in caso di insufficienze dell'approvvigionamento, causate dalla chiusura di imprese.

### Articolo 2

#### Misure di regolamentazione

1. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in

vigore del presente protocollo, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze incluse nel gruppo I dell'allegato A non superi il suo livello calcolato di consumo del 1986. Alla fine dello stesso periodo, ciascuna parte che produce una o più di queste sostanze vigila affinché il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione del 1986; tuttavia questo livello può essere aumentato del 10 % al massimo rispetto al livello del 1986. Questi aumenti sono autorizzati soltanto per soddisfare le esigenze interne fondamentali delle parti, di cui all'articolo 5, e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti.

2. Durante il periodo di dodici mesi che inizia il primo giorno del trentasettesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente protocollo, e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze incluse nel gruppo II dell'allegato A non superi il suo livello calcolato di consumo del 1986. Ciascuna parte che produce una o varie di queste sostanze vigila affinché il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione del 1986; tuttavia può aumentare la sua produzione del 10 % al massimo rispetto al livello del 1986. Questo aumento è autorizzato soltanto per soddisfare le esigenze interne fondamentali delle parti di cui all'articolo 5 e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti. I meccanismi di applicazione delle presenti misure sono decisi dalle parti durante la loro prima riunione successiva al primo esame scientifico.

3. Durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1994 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze incluse nel gruppo I dell'allegato A non superi annualmente l'80 % del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ogni parte che produce una o più di queste sostanze vigila, durante gli stessi periodi, affinché il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l'80 % del suo livello calcolato di produzione del 1986. Tuttavia per soddisfare alle esigenze interne fondamentali delle parti di cui all'articolo 5 e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite al massimo del 10 % del suo livello calcolato di produzione del 1986.

4. Durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1988 e il 30 giugno 1999 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle parti vigila affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze incluse nel gruppo I dell'allegato A non superi annualmente il 50 % del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ciascuna parte che produce una o più di queste sostanze vigila, durante gli stessi periodi, affinché il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il 50 % del suo livello calcolato di produzione del 1986. Tuttavia per soddisfare alle esigenze interne fondamentali delle parti di cui all'articolo 5 e per fini di razionalizzazione industriale tra le parti, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite al massimo del 15 % del suo livello calcolato di produzione

del 1986. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, salvo decisione contraria delle parti, adottata in riunione a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi del livello calcolato totale di consumo delle parti per queste sostanze. Questa decisione è esaminata e adottata tenendo conto delle valutazioni di cui all'articolo 6.

5. Qualsiasi parte, il cui livello calcolato di produzione del 1986 per le sostanze incluse nel gruppo I dell'allegato A era inferiore a 25 chilotonnellate, può trasferire, per fini di razionalizzazione industriale, a qualsiasi altra parte o ricevere da qualsiasi altra parte l'eccedente di produzione rispetto ai limiti fissati nei paragrafi 1, 3 e 4, a condizione che il totale combinato dei livelli calcolati di produzione delle parti in causa non superi i limiti di produzione fissati nel presente articolo. In simile caso il segretariato è informato di qualsiasi trasferimento di produzione, al più tardi entro la data del trasferimento.

6. Se una parte, cui non si applica l'articolo 5, ha iniziato prima del 16 settembre 1987 la costruzione di impianti di produzione di sostanze oggetto della presente regolamentazione, o se prima di questa data ha concluso contratti per la costruzione di tali impianti e se questa costruzione era prevista nella legislazione nazionale prima del 1° gennaio 1987, questa parte può aggiungere la produzione di tali impianti alla sua produzione di queste sostanze nel 1986, al fine di stabilire il suo livello di produzione del 1986, a condizione che la costruzione di detti impianti sia terminata entro il 31 dicembre 1990 e detta produzione non aumenti più di 0,5 kg per abitante il livello calcolato di consumo annuo di detta parte, per quanto riguarda le sostanze oggetto della presente regolamentazione.

7. Qualsiasi trasferimento di produzione, a norma del paragrafo 5 o qualsiasi aggiunta alla produzione a norma del paragrafo 6, è notificata al segretariato al più tardi entro la data del trasferimento o dell'aggiunta.

8. a) Tutte le parti che sono Stati membri di un'organizzazione regionale d'integrazione economica secondo la definizione del paragrafo 6 dell'articolo 1 della convenzione, possono convenire che soddisferanno congiuntamente i loro obblighi relativi al consumo a norma del presente articolo, a condizione che il loro livello calcolato totale combinato di consumo non superi i livelli prescritti dal presente articolo.

b) Le parti di un simile accordo informano il segretariato delle condizioni di questo accordo prima della data di riduzione di consumo, che costituisce oggetto di questo accordo.

c) Un simile accordo entra in vigore soltanto se tutti gli Stati membri dell'organizzazione regionale di integrazione economica e la stessa organizzazione in causa sono parti del protocollo e hanno informato il segretariato del loro metodo di attuazione.

9. a) Basandosi su valutazioni compiute in applicazione dell'articolo 6, le parti possono decidere:

- i) se è opportuno modificare i valori calcolati del potenziale di riduzione dell'ozono riportati nell'allegato A e, in caso affermativo, quali dovrebbero essere le modifiche da apportare;
  - ii) se è opportuno applicare altre modifiche e riduzioni dei livelli di produzione e di consumo delle sostanze oggetto della presente regolamentazione rispetto ai livelli del 1986 e, in caso affermativo, determinare quali dovrebbero essere la portata, il valore e lo scadenziario di queste varie modifiche e riduzioni.
- b) Il segretariato comunica alle parti le proposte concernenti queste modifiche almeno sei mesi prima della riunione delle parti, alla quale saranno presentate dette proposte per adozione.
- c) Le parti cercano in ogni modo di adottare decisioni per consenso. Se, nonostante tutti i loro sforzi, non riescono a pervenire ad un consenso e un accordo, le parti adottano in ultima istanza le loro decisioni a maggioranza di due terzi delle parti presenti e votanti che rappresentano almeno il 50 % del consumo totale delle sostanze oggetto della presente regolamentazione, effettuato dalle parti.
- d) Le decisioni vincolano tutte le parti e sono comunicate senza indugio alle parti da parte del depositario. Salvo disposizione contraria riportata nel testo, le decisioni entrano in vigore al termine di un periodo di sei mesi, calcolato a decorrere dalla data della comunicazione effettuata dal depositario.
10. a) Basandosi sulle valutazioni effettuate in applicazione dell'articolo 6 del presente protocollo e in conformità della procedura prevista dall'articolo 9 della convenzione, le parti possono decidere:
- i) se talune sostanze devono essere aggiunte a ciascun allegato del presente protocollo o esserne cancellate e, eventualmente, di quali sostanze si tratta;
  - ii) del meccanismo, della portata e dello scadenziario d'applicazione delle misure di regolamentazione, che dovrebbero riguardare queste sostanze.
- b) Qualsiasi decisione di questo genere entra in vigore, a condizione che sia approvata a maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti.

11. Nonostante le disposizioni del presente articolo le parti possono adottare misure più rigorose di quelle prescritte.

### Articolo 3

#### Calcolo dei livelli delle sostanze oggetto della presente regolamentazione

Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna delle parti determina, per ciascun gruppo di sostanze dell'allegato A, i livelli calcolati:

- a) della sua produzione:
  - i) moltiplicando la quantità annua di ciascuna delle sostanze oggetto della presente regolamentazione che produce per il potenziale di riduzione dello strato di ozono, specificato nell'allegato A per questa sostanza;
  - ii) sommando i risultati ottenuti per ciascuno di questi gruppi;
- b) delle sue importazioni e esportazioni applicando, *mutatis mutandis*, la procedura definita al paragrafo a);
- c) del suo consumo, sommando i livelli calcolati della sua produzione e delle sue importazioni e sottraendo il livello calcolato delle sue esportazioni, determinato in conformità dei paragrafi a) e b). Tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 1993 nessuna esportazione di sostanze oggetto della presente regolamentazione verso Stati che non sono parti sarà sottratta dal calcolo del livello di consumo della parte esportatrice.

### Articolo 4

#### Regolamentazione degli scambi commerciali con gli stati non parti del protocollo

1. Nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, ciascuna delle parti vieta l'importazione di sostanze oggetto della presente regolamentazione in provenienza da qualsiasi Stato che non sia parte del presente protocollo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non devono più esportare sostanze oggetto della presente regolamentazione verso gli Stati che non sono parti del presente protocollo.
3. In un termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo le parti stabiliscono in un allegato un elenco dei prodotti contenenti sostanze oggetto della presente regolamentazione, in conformità delle procedure specificate dall'articolo 10 della convenzione. Le parti che non si sono opposte, in conformità di queste procedure, vietano nel termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'allegato l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato non parte del presente protocollo.
4. In un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, le parti decidono della possibilità di vietare o limitare le importazioni, a partire da qualsiasi Stato non parte del presente protocollo, di prodotti fabbricati mediante sostanze oggetto della presente regolamentazione, ma che non contengono queste sostanze. Se questa possibilità è riconosciuta, le parti stabiliscono in un allegato un elenco di detti prodotti, seguendo le procedure dell'articolo 10 della convenzione.

Le parti che non si sono opposte in conformità di queste procedure, vietano o limitano, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'allegato, l'importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato non parte del presente protocollo.

5. Ciascuna delle parti scoraggia l'esportazione di tecniche di produzione o di utilizzazione di sostanze oggetto della presente regolamentazione verso qualsiasi Stato non parte del presente protocollo.



6. Ciascuna delle parti si astiene dal fornire sovvenzioni, aiuti, crediti, garanzie o programmi supplementari di assicurazione per l'esportazione, verso gli Stati non parti del presente protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da facilitare la produzione di sostanze oggetto della presente regolamentazione.

7. Le disposizioni dei paragrafi 5 e 6 non si applicano ai prodotti, alle attrezzature, agli impianti o alle tecniche che servono a migliorare il confinamento, il recupero, riciclo o la distruzione delle sostanze oggetto della presente regolamentazione, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire mediante altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze oggetto della presente regolamentazione.

8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 in provenienza da uno Stato che non è parte del presente protocollo, possono essere autorizzate se le parti determinano in riunione che detto Stato si conforma interamente alle disposizioni dell'articolo 2 e del presente articolo e se tale Stato ha comunicato informazioni a tal fine, come previsto dall'articolo 7.

#### Articolo 5

##### Situazione particolare dei paesi in via di sviluppo

1. Per poter soddisfare al suo fabbisogno interno fondamentale, qualsiasi parte che è un paese in via di sviluppo il cui livello calcolato annuo di consumo delle sostanze oggetto della presente regolamentazione è inferiore a 0,3 kg per abitante alla data di entrata in vigore del protocollo per quanto la riguarda, o a qualsiasi data successiva nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del protocollo, è autorizzata a soprassedere per dieci anni, a decorrere dall'anno specificato nei paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2, all'applicazione delle misure di regolamentazione in esso enunciate. Tuttavia il suo livello annuo calcolato di consumo non deve superare 0,3 kg per abitante. Detta parte è autorizzata a utilizzare la media del suo livello calcolato annuo di consumo per il periodo dal 1995 al 1997 incluso, oppure un livello calcolato di consumo di 0,3 kg per abitante, se quest'ultimo dato è il meno elevato dei due, come base per l'applicazione delle misure di regolamentazione.

2. Le parti si impegnano a facilitare alle parti che sono paesi in via di sviluppo l'accesso a sostanze e a tecniche sostitutive non nocive per l'ambiente e ad aiutarle ad utilizzare al più presto queste sostanze tecniche.

3. Le parti si impegnano a facilitare mediante trattative bilaterali o multilaterali, la concessione di sovvenzioni, aiuti, crediti, garanzie o programmi di assicurazione alle parti che sono paesi in via di sviluppo, affinché possano ricorrere ad altre tecniche e a prodotti sostitutivi.

#### Articolo 6

##### Valutazione e esame delle misure di regolamentazione

A decorrere dal 1990 e almeno ogni quattro anni in seguito, le parti determinano l'efficacia delle misure di regolamenta-

zione enunciate nell'articolo 2 basandosi sui dati scientifici, ecologici, tecnici ed economici di cui dispongono. Un anno almeno prima di ciascuna valutazione, le parti riuniscono i gruppi necessari di esperti qualificati nei settori menzionati, di cui stabiliscono la composizione ed il mandato. Entro il termine di un anno a decorrere dalla data della loro istituzione, detti gruppi comunicano le loro conclusioni alle parti tramite il segretariato.

#### Articolo 7

##### Comunicazione dei dati

1. Ogni parte comunica al segretariato, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale ha aderito al protocollo, i dati statistici concernenti la sua produzione, le sue importazioni, le sue esportazioni di ciascuna delle sostanze oggetto della presente regolamentazione per l'anno 1986, oppure le migliori stime possibili, qualora non disponga dei dati propriamente detti.

2. Ciascuna parte comunica al segretariato i dati statistici sulla sua produzione annua (i quantitativi distrutti con tecniche che saranno approvate dalle parti, costituiscono oggetto di dati separati), sulle sue importazioni e sulle sue esportazioni di queste sostanze verso Stati rispettivamente parti e non parti per l'anno nel corso del quale è diventata parte e per ciascuno degli anni successivi. Essa comunica questi dati entro un termine massimo di nove mesi a decorrere dalla fine dell'anno al quale i dati si riferiscono.

#### Articolo 8

##### Non conformità

Durante la loro prima riunione le parti esaminano e approvano procedure e meccanismi istituzionali per stabilire la non conformità con le disposizioni del presente protocollo e le misure da adottare nei confronti delle parti contravventrici.

#### Articolo 9

##### Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione del pubblico e scambio di informazioni

1. Le parti collaborano, in conformità delle proprie leggi, regolamenti e prassi, e tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo, al fine di promuovere, direttamente e tramite organismi internazionali competenti, attività di ricerca e sviluppo e scambio di informazioni su quanto segue:

- a) tecniche più adatte a migliorare il confinamento, il recupero, il riciclo o la distruzione delle sostanze oggetto della presente regolamentazione o a ridurre mediante altri mezzi le emissioni di queste sostanze;
- b) prodotti che potrebbero sostituire le sostanze oggetto della presente regolamentazione, prodotti che contengono queste sostanze, prodotti fabbricati mediante queste sostanze;

c) costi e vantaggi delle pertinenti strategie di regolamentazione.

2. Le parti collaborano individualmente, congiuntamente o tramite organismi internazionali competenti, al fine di sensibilizzare il pubblico agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze oggetto della presente regolamentazione e di altre sostanze che riducono lo strato di ozono.

3. In un termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo e successivamente ogni due anni, ciascuna parte presenta al segretariato un resoconto delle attività che ha svolto in applicazione del presente articolo.

#### Articolo 10

##### Assistenza tecnica

1. Nel quadro delle disposizioni dell'articolo 4 della convenzione, le parti contraenti cooperano alla promozione dell'assistenza tecnica destinata a facilitare l'adesione al presente protocollo e alla sua applicazione, tenendo conto in particolare delle esigenze dei paesi in via di sviluppo.

2. Qualsiasi parte del presente protocollo o qualsiasi firmatario del presente protocollo può presentare al segretariato una richiesta di assistenza tecnica per applicarne le disposizioni o per parteciparvi.

3. Alla loro prima riunione, le parti iniziano un dibattito sui mezzi che permettono di adempiere agli obblighi enunciati nell'articolo 9 e nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ivi compresa la preparazione di piani di lavoro. In questi piani di lavoro si terrà conto in modo particolare delle esigenze e delle realtà dei paesi in via di sviluppo. I paesi e le organizzazioni regionali di integrazione economica che non sono parti del presente protocollo, dovrebbero essere incoraggiati a prendere parte alle attività specificate nei piani di lavoro.

#### Articolo 11

##### Riunioni delle parti

1. Le parti tengono riunioni ad intervalli regolari. Il segretariato convoca la prima riunione delle parti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del presente protocollo e in occasione di una riunione della conferenza delle parti della convenzione, se quest'ultima riunione è prevista durante questo periodo.

2. A meno che le parti decidano diversamente, le successive riunioni ordinarie si svolgono in occasione delle riunioni della conferenza delle parti della convenzione. Le parti tengono riunioni straordinarie in qualsiasi altro momento in cui una riunione delle parti lo giudichi necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi di esse, a condizione che la richiesta sia approvata da almeno un terzo delle parti entro i sei mesi successivi alla data in cui è stata loro comunicata dal segretariato.

3. Alla loro prima riunione, le parti:

- a) adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;
- b) adottano per consenso le norme finanziarie previste al paragrafo 2 dell'articolo 13;
- c) istituiscono i gruppi di esperti menzionati all'articolo 6 e ne precisano il mandato;
- d) esaminano e approvano le procedure e i meccanismi istituzionali specificati all'articolo 8;
- e) cominciano a stabilire piani di lavoro conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10.

4. Le riunioni delle parti hanno come oggetto le seguenti funzioni:

- a) passare in esame l'applicazione del presente protocollo;
- b) decidere modifiche o riduzioni, previste dal paragrafo 9 dell'articolo 12;
- c) decidere le sostanze da includere, aggiungere o cancellare negli allegati e le connesse misure di regolamentazione in conformità del paragrafo 10 dell'articolo 2;
- d) stabilire, se opportuno, linee direttive o procedure concernenti la comunicazione delle informazioni in applicazione dell'articolo 7 e del paragrafo 3 dell'articolo 9;
- e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 10;
- f) esaminare le relazioni elaborate dal segretariato in applicazione della lettera c) dell'articolo 12;
- g) valutare, in applicazione dell'articolo 6, le misure di regolamentazione previste dall'articolo 2;
- h) esaminare e adottare, secondo le esigenze, le proposte di modifica del presente protocollo o di uno degli allegati oppure le proposte di aggiunta di un nuovo allegato;
- i) esaminare e adottare il bilancio per l'applicazione del presente protocollo;
- j) esaminare e prendere qualsiasi misura supplementare che può essere necessaria per raggiungere gli obiettivi del presente protocollo.

5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non sia parte del presente protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle parti. Qualsiasi organismo o istituzione nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nei settori connessi alla protezione dello strato d'ozono, che ha informato il segretariato del suo desiderio di farsi rappresentare in qualità di osservatore ad una riunione delle parti, può essere ammesso a parteciparvi, a meno che un terzo almeno delle parti presenti si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate all'osservanza del regolamento interno adottato dalle parti.

*Articolo 12***Segretariato**

Ai fini del presente protocollo, il segretariato:

- a) organizza le riunioni delle parti di cui all'articolo 11 e ne assicura il servizio;
- b) riceve i dati forniti a norma dell'articolo 7 e li comunica a qualsiasi parte su richiesta;
- c) redige e diffonde regolarmente alle parti relazioni basate sulle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 7 e 9;
- d) comunica alle parti qualsiasi richiesta di assistenza tecnica ricevuta in applicazione dell'articolo 10, al fine di facilitare la concessione di questa assistenza;
- e) incoraggia i paesi che non sono parti ad assistere alle riunioni delle parti in qualità di osservatori e a rispettare le disposizioni del protocollo;
- f) comunica eventualmente le informazioni e le richieste di cui alle lettere c) e d) del presente articolo agli osservatori dei paesi che non sono parti;
- g) svolge, al fine di realizzare gli obiettivi del presente protocollo, tutte le altre funzioni che le parti eventualmente gli assegneranno.

*Articolo 13***Disposizioni finanziarie**

1. Le risorse finanziarie destinate all'applicazione del presente protocollo, ivi comprese quelle destinate alle spese di funzionamento del segretariato connesse al presente protocollo, provengono esclusivamente dai contributi delle parti.
2. Alla prima riunione, le parti adottano per consenso le norme finanziarie che devono disciplinare l'attuazione del presente protocollo.

*Articolo 14***Rapporto tra il presente protocollo e la convenzione**

Salvo menzione contraria nel presente protocollo, le disposizioni della convenzione relative ai suoi protocolli si applicano al presente protocollo.

*Articolo 15***Firma**

Il presente protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a Montreal, il 16 settembre 1987, ad Ottawa, dal 17 settembre 1987 al

16 gennaio 1988 e presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

1. Il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 1989, a condizione che a tale data siano stati depositati almeno 11 strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione del protocollo o di adesione al protocollo da parte degli Stati o delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, il cui consumo di sostanze oggetto della presente regolamentazione rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato del 1986 e a condizione che le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della convenzione siano state rispettate.
2. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere considerato uno strumento che si aggiunge agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, qualsiasi Stato o qualsiasi organizzazione regionale d'integrazione economica diventa parte del presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

*Articolo 17***Parti aderenti dopo l'entrata in vigore**

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 5, qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che diventa parte del presente protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, assume immediatamente la totalità dei suoi obblighi a norma delle disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che si applicano in quel momento agli Stati e alle organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono diventati parti alla data di entrata in vigore del protocollo.

*Articolo 18***Riserve**

Il presente protocollo non può costituire oggetto di riserve.

*Articolo 19***Denuncia**

Ai fini del presente protocollo, le disposizioni dell'articolo 19 della convenzione, che riguarda la sua denuncia, si applicano a tutte le parti, escluse quelle cui si riferisce il paragrafo 1

dell'articolo 5. Queste ultime possono denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta presentata al depositario alla scadenza di un termine di quattro anni, dopo che hanno accettato gli obblighi specificati ai paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 2. Qualsiasi denuncia prende effetto alla scadenza di un periodo di un anno a decorrere dalla data della sua presentazione al depositario o a qualsiasi data successiva che può essere specificata nella notifica di denuncia.

#### Articolo 20

##### Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, i cui testi nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno parimente fede, è depositato presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette.

#### Allegato A

##### SOSTANZE DISCIPLINATE

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dello strato di ozono <sup>(1)</sup>
Gruppo I	CFCl <sub>2</sub> (CFC 11)	1,0
	CF <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> (CFC 12)	1,0
	C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> (CFC 113)	0,8
	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> (CFC 114)	1,0
	C <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF <sub>2</sub> BrCl (halon 1211)	3,0
	CF <sub>3</sub> Br (halon 1301)	10,0
	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Br <sub>2</sub> (halon 2402)	(da stabilire)

<sup>(1)</sup> Questi valori del potenziale di riduzione dello strato di ozono sono valori stimati basati sulle conoscenze attuali. Saranno esaminati e riveduti periodicamente.

*ALLEGATO II***Dichiarazione della Comunità economica europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, concernente la portata della sua competenza per quanto riguarda la materia contemplata dalla convenzione e dal protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono**

Ai sensi degli articoli pertinenti del trattato CEE, la Comunità è competente per intraprendere azioni relative alla protezione, alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente.

La Comunità ha esercitato la sua competenza nel settore coperto dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal adottando la decisione 80/372/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, relativa ai clorofluorocarburi nell'ambiente <sup>(1)</sup>, la decisione 82/795/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1982, sul rafforzamento delle misure precauzionali riguardanti i clorofluorocarburi nell'ambiente <sup>(2)</sup> e il regolamento (CEE) n. 3322/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativo a taluni clorofluorocarburi e halon che riducono lo strato di ozono <sup>(3)</sup>. In futuro la Comunità potrà esercitare la sua competenza adottando ulteriori disposizioni in questo settore.

Nel campo della ricerca ambientale, di cui alla convenzione, la Comunità è competente in forza della decisione 86/234/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1986, che adotta programmi pluriennali di ricerca e sviluppo nel settore dell'ambiente (1986 - 1990).

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 25. 11. 1982, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.